

REGOLAMENTO DEL CENTRO EDIZIONI DELLA NORMALE

(emanato con D.D. n. 398 del 30 settembre 2013, modificato con D.D. n. 632 del 25 novembre 2020, con D.D. n. 81 del 1° febbraio 2022 e da ultimo con D.D. n. 762 del 30 dicembre 2025)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 35-bis dello Statuto, struttura e funzionamento del centro di supporto (di seguito Centro) della Scuola Normale Superiore (di seguito Scuola) denominato "Edizioni della Normale".

Art. 2 Finalità

1. Il Centro ha come proprio fine la diffusione e pubblicazione delle iniziative editoriali promosse dalla Scuola, secondo un modello di University Press in linea con le migliori e più qualificate esperienze nazionali e internazionali di editoria di alta cultura.

Art. 3 Attività del Centro Edizioni della Normale

1. Il Centro provvede:

- a. alla pubblicazione di opere di valore culturale e scientifico secondo i criteri definiti dal Comitato editoriale di cui al successivo art. 5;
- b. a esercitare ogni facoltà connessa ai diritti d'autore acquisiti e a compiere ogni altra attività prevista dalla legislazione vigente in materia di diritto d'autore;
- c. a realizzare la produzione editoriale mediante pubblicazioni a stampa e pubblicazioni digitali;
- d. a pubblicare la rivista "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", articolata nella Sezione Lettere e Filosofia e nella Sezione Scienze Matematiche, fisiche e naturali;
- e. a sviluppare attività e iniziative editoriali in collaborazione con altri centri, laboratori e organismi della Scuola;
- f. a proporre agli organi della Scuola attività e iniziative nell'ambito dell'editoria di alta cultura volte anche a realizzare con altre istituzioni nazionali e internazionali, mediante appositi accordi o convenzioni, iniziative editoriali coordinate e comuni di University Press con particolare riferimento al progetto Incipit.

Art. 4 Il Presidente

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Senato accademico, su proposta del Direttore, tra i professori di ruolo della Scuola. L'incarico ha durata biennale e può essere rinnovato.

2. Al Presidente spetta:

- a. rappresentare il Centro;
- b. convocare e presiedere il Comitato editoriale di cui all'art. 5;
- c. proporre il piano annuale delle attività;
- d. proporre al Comitato editoriale le linee di indirizzo editoriale.

3. Il Presidente, sentito il Direttore della Scuola, può nominare un vicepresidente scelto tra i membri del Comitato editoriale.

Art. 5 Il Comitato editoriale

1. Il Comitato editoriale esercita funzioni di indirizzo culturale e scientifico in materia di programmazione delle attività e iniziative delle Edizioni della Normale. È composto:

- a. dal Presidente del Centro Edizioni;
- b. dai Direttori delle Sezioni degli Annali;

- c. da tre professori o ricercatori della Scuola nominati dal Senato accademico per un biennio accademico;
- d. da eventuali membri designati da altre istituzioni nazionali o internazionali se la loro presenza è prevista dagli accordi o convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f).
- e. dal Presidente del Comitato scientifico della Convenzione editoriale (progetto Incipit);
- f. dal Responsabile editoriale, di cui al successivo art. 7, componente di diritto.

2. Al Comitato editoriale spetta:

- a. approvare la programmazione triennale e annuale delle attività di produzione editoriale, nonché la promozione e la distribuzione della stessa;
- b. approvare la proposta di budget preventivo annuale e triennale da presentare al Consiglio di amministrazione federato e deliberare in merito all'utilizzazione del budget preventivo assegnato e alle eventuali variazioni dello stesso;
- c. definire in base all'originalità delle proposte, al loro valore e interesse culturale il programma editoriale, individuando le opere da pubblicare, nonché elaborare le linee editoriali e le proposte di tiratura;
- d. esprimere parere obbligatorio sulle proposte di cui all'art. 3 comma 1, lettera f);
- e. esprimersi sulle proposte di sponsorizzazione editoriale e su eventuali coedizioni e/o cessioni a terzi.

3. Il Comitato editoriale è costituito con provvedimento del Direttore della Scuola e si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Il Comitato editoriale può cooptare fino a due esperti del mondo editoriale per un periodo massimo di un anno.

Art. 6 Direttori delle Sezioni degli Annali

1. Il Senato accademico, su proposta del Direttore della Scuola, nomina il Direttore della Sezione Lettere e il Direttore della Sezione Scienze Matematiche, fisiche e naturali della Rivista "Annali della Scuola Normale Superiore".

2. I Direttori delle Sezioni della Rivista sono nominati tra i professori di ruolo della Scuola per un biennio.

3. I Direttori coordinano le attività editoriali delle rispettive sezioni, secondo le linee stabilite dal Comitato editoriale.

4. I Direttori delle Sezioni della Rivista, nell'espletamento delle attività editoriali, possono avvalersi di uno o due Segretari scientifici di redazione, ovvero Segretari tecnici di redazione, il cui incarico è conferito, su proposta degli stessi Direttori delle Sezioni della Rivista, dal Direttore della Scuola con proprio provvedimento, che ne determina la durata e, ove non dipendenti dalla Scuola, il compenso.

Art. 7 Amministrazione

1. Il/La Segretario/a generale della Scuola, in conformità agli indirizzi generali sull'organizzazione dei servizi, garantisce il funzionamento amministrativo gestionale del Centro attraverso una struttura organizzativa dell'Amministrazione dedicata e individua il soggetto che, per qualificazione ed esperienza, assume il ruolo di Responsabile editoriale, ai sensi del presente regolamento, e che provvede:

- a. a redigere il verbale delle sedute del Comitato editoriale e dare attuazione alle deliberazioni assunte;
- b. a supportare il/la Presidente del Centro nella predisposizione del piano annuale delle attività, degli altri strumenti di programmazione e della proposta di budget previsionale annuale e triennale;
- c. a gestire il budget previsionale annuale assegnato al Centro, secondo le indicazioni del Comitato editoriale;
- d. a presentare annualmente al Comitato editoriale e agli Organi della Scuola le relazioni sulle attività svolte dal Centro e sull'utilizzo del budget assegnato;
- e. a predisporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al funzionamento del Centro;
- f. fornire al/alla dirigente di riferimento periodici aggiornamenti circa la gestione.

Art. 8 Disposizioni generali

1. Le attività svolte dai componenti accademici nell'ambito del Comitato editoriale e dei suoi Organi sono a titolo gratuito e costituiscono dovere istituzionale.

2. Qualora il componente del comitato editoriale di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e) appartenga ad una istituzione tra quelle di cui alla lettera d) del medesimo articolo, il predetto componente partecipa per

entrambe le istituzioni al comitato medesimo.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola ed entra in vigore a decorrere dalla data stabilita nello stesso.